

al capitale a scadenza, avrebbero semplicemente il replicato pagamento della somma pari agli interessi del pagamento quante furono le annualità pagate. (art. 4).

Rischio di invalidità. Con le attuali condizioni generali di polizza l'extra rischio per invalidità viene concesso soltanto a coloro che sono iscritti alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali o ad altre Enti di assicurazione sociale legalmente autorizzati. Non sembra opportuna tale limitazione e pertanto si propone di estendere la concessione dell'extra rischio di invalidità a tutti coloro che ne faranno apposita richiesta in proposta, in quanto però abbiano i requisiti d'uso. Per coloro che sono iscritti alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, la prova dell'invalidità sarà data dall'effettiva ricezione dall'Ente Sindacato della relativa pensione o indennità, mentre tutti gli altri dovranno presentare, ed a loro spese, un certificato medico redatto da un medico fiduciario dello Istituto. Si è ritenuto anche opportuno modificare l'importo dei premi unici a carico degli assicurati per la concessione di tale extra ri-